

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1963

(102<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante » (2152-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore . . . . .	Pag. 1842,	1843
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .		1842
BERTOLA . . . . .		1843

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (2613) (D'iniziativa dei deputati Baldelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1852,	1854
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .		1854

BARBARO . . . . .	Pag. 1854
CALEFFI . . . . .	1853
DONATI, relatore . . . . .	1852
DONINI . . . . .	1852
MONETI . . . . .	1854

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bertola, Bruno, Caleffi, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Macaggi, Monaldi, Moneti, Tirabassi, Zaccari e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bellisario e Luporini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Pagni e De Luca Luca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Badaloni.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante » (2152-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data la momentanea assenza del relatore, senatore Bertola, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Il presente disegno di legge, approvato da questa Commissione nella seduta del 23 gennaio ultimo scorso, ritorna oggi al nostro esame con alcune modifiche, in verità non sostanziali, apportate dalla Camera dei deputati.

Una prima modifica si riferisce al titolo la cui dizione credo risulti alquanto migliorata. Una seconda modifica riguarda l'articolo 1, nel quale il quinto comma del testo da noi già approvato è divenuto terzo comma, con la conseguenza che le modalità richieste nel comma successivo per l'istituzione di sezioni distaccate, facendosi un richiamo al comma precedente, risultano diverse e non più necessario il decreto del Presidente della Repubblica.

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati. All'articolo 4 c'è stato un ritocco di scarsa importanza nel comma quarto, essendo state soppresse per un maggiore snellimento della procedura le parole « da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro »; rimane così stabilito che « per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in ba-

se ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero ».

L'articolo 5 è stato approvato dalla Camera in una nuova formulazione.

L'articolo 6 è rimasto identico. L'articolo 7 è stato modificato nell'ultimo comma che risulta così formulato: « Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'Istituto. Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'Istituto, sentito il parere del presidente del Consiglio di Amministrazione. Il capo dell'Ispettorato per la istruzione artistica esprime il giudizio complessivo ».

Seguono senza emendamenti gli articoli 8, 9 e 10.

L'articolo 11, al secondo comma, è stato modificato con l'aggiunta delle parole « previa deliberazione del Consiglio di amministrazione » per quanto riguarda l'inquadramento del personale.

I successivi articoli e le tabelle sono rimasti invariati.

Il rappresentante del Governo potrà fornire, forse, ulteriori chiarimenti; credo, comunque, che il disegno di legge, così com'è stato modificato possa ricevere la nostra approvazione e, pertanto, lo raccomando ad un benevolo esame da parte della Commissione, ricordando ancora una volta che si tratta di un provvedimento il quale contribuirà seriamente alla migliore attività di questi Istituti e che, peraltro, è molto atteso dalle categorie interessate per i vantaggi di carriera che in esso sono previsti.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo avere assistito alla discussione di questo disegno di legge anche alla Camera dei deputati, devo dire innanzitutto che in quella sede è stato molto apprezzato il lavoro svolto con tanta cura dal Senato.

Devo poi sottolineare che, fatta eccezione per l'emendamento all'articolo 7, tutti gli altri emendamenti sono stati richiesti alla Commissione pubblica istruzione della Came-

ra dalla I Commissione nel suo parere vincolante.

Per quanto concerne il titolo, la I Commissione della Camera ha ricordato che lo stesso emendamento era stato apportato all'altro disegno di legge concernente gli Istituti e le scuole d'arte, dove era stata appunto introdotta la formula « Ordinamento amministrativo e didattico eccetera ». Nell'articolo 1, come ha detto il signor Presidente, c'è stato uno spostamento del quinto comma; all'articolo 3, sempre la I Commissione ha ritenuto che il servizio di tesoreria potesse essere affidato direttamente, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito, eliminando per maggiore snellimento l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

All'articolo 5, non si tratta di una modifica sostanziale, ma di una diversa formulazione che sembra meglio congegnata.

L'emendamento all'articolo 7, come ho detto, è l'unico che sia stato apportato per diretta iniziativa dalla VIII Commissione. All'articolo 11, invece, su richiesta della I Commissione, sono state aggiunte nel secondo comma le parole « previa deliberazione del Consiglio di amministrazione », per dare anche una maggiore importanza al Consiglio medesimo.

Dopo questi chiarimenti, l'invito che vorrei rivolgere alla Commissione è quello di approvare il presente disegno di legge così com'è stato modificato. Con esso si potrà cominciare a portare un po' d'ordine in questi Istituti e tipi di scuole, sebbene sia rimandato alla futura legislatura il loro riordinamento generale. Debbo sottolineare che la Commissione d'indagine ha lavorato anche in merito a questo riordinamento e alcuni studi sono stati già preparati dal Ministero della pubblica istruzione.

**BERTOLA.** Fra gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, alcuni sono accettabili, altri meno.

Il presente disegno di legge si compone di due parti ben distinte: una prima parte è quella di carattere economico, riguardante le tabelle, che il relatore e la Commissione in questa sede hanno con molta generosità

modificato in senso favorevole; una seconda parte è quella che riguarda il funzionamento. Se dovessimo esaminare il disegno di legge solo dal punto di vista del funzionamento, dimenticando l'aspetto economico, dovremmo proporre il rigetto quasi totale di quanto ha fatto la Camera dei deputati; questo non lo possiamo fare perchè sappiamo benissimo che comporterebbe un grave danno per quelle persone che attendono con ansia questi miglioramenti economici. Raccomando quindi anche io il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

**PRESIDENTE, f.f. relatore.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## TITOLO I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E LICEI ARTISTICI, DELLE ACCADEMIE NAZIONALI D'ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

### Art. 1.

I Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, l'Accademia nazionale d'arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità sono istituiti i Licei artistici non annessi alle Accademie di belle arti.

Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico nonchè i

posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla tabella A annessa alla presente legge, del personale amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario.

Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del personale non insegnante, nonchè il numero degli insegnamenti da conferire per incarico sono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Con le modalità di cui al precedente comma possono essere istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l'Istituto, sezioni distaccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore.

Con le stesse modalità, le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi « I. Cavazza » di Bologna, « D. Martuscelli » di Napoli, « S. Alessio » di Roma, « Istituto per ciechi » di Milano, « Configliachi » di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fisserà le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonchè le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante.

La ripartizione fra i singoli istituti dei posti e degli insegnamenti di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante, degli Istituti sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le spese per il funzionamento degli Istituti sono iscritte nel bilancio degli Istituti

stessi e trovano copertura nel contributo di cui al secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 2 e 3 non modificati dalla Camera dei deputati:

#### Art. 2.

Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 1 è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti altri membri:

- a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- b) il direttore dell'istituto;
- c) due insegnanti dell'istituto, designati dal Collegio dei professori.

Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.

È chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dei Conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'Istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.

Segretario del Consiglio è il funzionario amministrativo di grado più elevato.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro della pubblica istruzione scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministra-

zione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

In deroga a quanto è previsto dal presente articolo, i Consigli di amministrazione dei Conservatori di musica di Roma e di Napoli conservano la loro attuale costituzione; di ciascuno di essi fanno altresì parte due insegnanti dell'Istituto designati dai rispettivi Collegi dei professori.

Del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'attuale costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza.

### Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera il bilancio di previsione dell'Istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonchè il conto consuntivo;

2) delibera le spese d'importo superiore a lire 100.000 a carico del bilancio dell'Istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione, con propri provvedimenti;

3) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'Istituto;

4) provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonchè i posti di assistenti, di accompagnatori al pianoforte e di pianisti accompagnatori previsti dall'organico e non assegnati a personale di ruolo.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

### Art. 4.

L'esercizio finanziario degli Istituti ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

I bilanci di previsione degli Istituti debbono essere deliberati entro il mese di luglio precedente l'inizio dell'esercizio finanziario e trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, entro venti giorni dalla avvenuta deliberazione.

I conti consuntivi sono deliberati entro i tre mesi successivi alla fine dell'esercizio cui si riferiscono ed inviati, entro venti giorni dalla delibera, al Ministero della pubblica istruzione, il quale li trasmette — per tramite della competente Ragioneria centrale — alla Corte dei conti per l'esame e il rilascio della dichiarazione di regolarità.

Per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli Istituti e firmati nei modi di cui al seguente articolo 7

Gli Istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

### Art. 5.

All'andamento didattico, artistico e disciplinare di ciascun Istituto sovrintende un

direttore che attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'Istituto direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

Poiche nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 non modificato dalla Camera dei deputati:

## TITOLO II

### CARRIERA E RUOLI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

#### Art. 6.

Le carriere del personale amministrativo delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza sono distinte come segue:

- a) carriera direttiva (personale dei servizi amministrativi);
- b) carriera di concetto (economi),
- c) carriera esecutiva (addetti di segreteria);
- d) carriera del personale ausiliario (bidelli).

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera direttiva, di cui all'annessa tabella A, restano disciplinati dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

I posti recati in aumento dalla predetta tabella A nella qualifica di direttore amministrativo riassorbono altrettanti posti in soprannumero a norma della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono stabiliti dalle allegate tabelle B, C e D. Ai fini della progressione in tali

carriere non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » o una sanzione disciplinare più grave della censura, nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianità di servizio.

Nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva la promozione alle qualifiche di primo economo e di primo archivista può essere conseguita al compimento dell'anzianità di 11 anni di servizio nelle singole carriere, mediante esame di merito distinto.

All'esame di cui al comma precedente possono partecipare anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti, forniti della medesima anzianità maturata nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto. La loro nomina a primo economo e a primo archivistista è, però, effettuata entro i limiti dei posti complessivamente disponibili nei rispettivi ruoli.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'Istituto. Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'Istituto, sentito il parere del presidente del Consiglio di Amministrazione. Il capo dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, esprime il giudizio complessivo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 che risulta così formulato:

#### Art. 7.

A ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva dei quali l'impiegato di qualifica più elevata sovraintende ai servizi di Segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regola-

mentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del Consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'Istituto, ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell'Istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e regolamentari; compila i rapporti informativi concernenti il personale amministrativo e ausiliario che è posto alle sue dirette dipendenze.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'Istituto. Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'Istituto, sentito il parere del presidente del Consiglio di Amministrazione. Il capo dell'Ispettorato per l'istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 8, 9 e 10 non modificati dalla Camera dei deputati:

#### Art. 8.

L'impiegato della carriera direttiva che consegue la qualifica di direttore amministrativo continua nell'espletamento delle mansioni previste dall'articolo precedente relativamente all'Istituto in cui è titolare e può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica esistenti nella provincia dove ha sede l'Istituto in cui è titolare e in province limitrofe.

Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi ammi-

nistrativi degli Istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

#### Art. 9.

Ad ogni Istituto è assegnato un economo il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del Consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni Istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della carriera esecutiva.

Ad ogni Istituto sono assegnati sei impiegati della carriera ausiliaria, uno dei quali ha le mansioni di portiere. Quando il numero delle classi sia superiore a dodici, è assegnato un altro bidello per ogni ulteriore gruppo di due classi. All'Accademia nazionale di danza sono inoltre assegnati due impiegati della carriera predetta con mansioni di guardiano notturno; ad essi verrà corrisposta l'indennità di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, numero 1264.

#### Art. 10.

I posti di qualifica iniziale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva sono conferiti mediante pubblico concorso per esami; quelli della carriera del personale ausiliario sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai concorsi a posti della carriera del personale ausiliario sono ammessi coloro che abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare. Il 25 per cento dei posti del ruolo della carriera ausiliaria è riservato al personale femminile.

Alle esigenze funzionali connesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme delibera del Consiglio stesso, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Al personale incaricato compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa o sospensione dal servizio del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l'incarico medesimo, e, comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo o al rientro in servizio del titolare sostituito.

È fatto divieto di assumere o comunque mantenere in servizio personale non insegnante non di ruolo in eccedenza ai posti previsti negli organici. A carico degli inadempianti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'inquadramento del personale delle carriere di concetto ed esecutiva è subordinato all'esito favorevole di apposita ispezione previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(E approvato).*

Metto ai voti l'articolo 11, che risulta così formulato:

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 11.

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Accademie di belle arti, Conservatori di musica e l'Accademia d'arte drammatica, nonchè presso l'Accademia nazionale di danza, è inquadrato nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle B, C e D annesse alla presente legge secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, valutata secondo quanto stabilito nel quarto comma del precedente articolo 6.

L'inquadramento del personale delle carriere di concetto ed esecutiva è subordinato all'esito favorevole di apposita ispezione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'anzianità di servizio residua è utile ai fini del passaggio alla qualifica superiore e dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici di stipendio.

Il numero dei posti nella qualifica iniziale di ciascuna delle carriere di cui all'articolo 6, che può essere messo a concorso in applicazione degli articoli 7 e 9, è diminuito di tante unità quanti sono gli impiegati di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto in servizio.

*(È approvato).*

Do lettura degli articoli 12, 13 e 14 non modificati dalla Camera dei deputati:

##### Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge:

a) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo



lo della carriera di concetto, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale di ruolo della carriera esecutiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, il quale alla data di pubblicazione della presente legge, sia in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale oppure sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista.

Ai vincitori del concorso il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi ai fini della promozione alle qualifiche di economo aggiunto e di economo.

*b)* i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, negli istituti di cui alla precedente lettera *a)* che sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio nei predetti istituti da almeno tre anni.

Non può essere ammesso al concorso il personale non di ruolo che abbia superato il 45° anno di età alla data suddetta.

L'esame speciale di cui alle lettere *a)* e *b)* consiste in un colloquio vertente sulle ma-

terie che saranno indicate nel relativo bando di concorso.

#### Art. 13.

Al personale dei ruoli di cui al precedente articolo 6 si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### Art. 14.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme relative alla determinazione dei posti d'organico, di cui agli articoli 7 e 9, che avranno effetto dal 1° ottobre 1962.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, valutata in lire 16.000.000 per l'esercizio 1961-62, ed in lire 100.000.000 per gli esercizi successivi, si provvederà rispettivamente mediante utilizzazione di parte delle quote previste per l'istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 e a carico dei fondi stanziati dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, numero 1073.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Do lettura delle tabelle allegate *A, B, C e D* non modificate dalla Camera dei deputati:

TABELLA A

## CARRIERA DIRETTIVA - PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
580	Direttore Amministrativo	5
500	Direttore di segreteria di 1 <sup>a</sup> classe	10
402	Direttore di segreteria di 2 <sup>a</sup> classe	
325	Consigliere di 1 <sup>a</sup> classe	30
271	Consigliere di 2 <sup>a</sup> classe	
229	Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe	

TABELLA B

## CARRIERA DI CONCETTO — ECONOMI

Coefficiente	Qualifica	Carriera
202	Vice Economo	
229	Economo aggiunto	Dopo quattro anni di servizio nella carriera.
271	Economo	Dopo sette anni.
325	Primo economo	Dopo tredici anni.
402	Economo principale	Dopo sette anni di servizio nella qualifica precedente.
500	Economo capo	Dopo tre anni di servizio nella qualifica precedente, con esame-colloquio limitato a quattro unità.

## TABELLA C

## CARRIERA ESECUTIVA — ADDETTI DI SEGRETERIA

Coefficiente	Qualifica	Carriera
180	Applicato	
202	Archivista	Dopo due anni di servizio nella carriera.
229	Primo archivista	Dopo tredici anni di servizio nella carriera.
271	Archivista capo	Dopo otto anni di servizio nella qualifica precedente

## TABELLA D

## CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO — BIDEELLI

Coefficiente	Qualifica	Carriera
159	Bidello	
173	Primo bidello	Dopo quattro anni di servizio
180	Bidello capo	Dopo sei anni nella qualifica precedente

Do lettura del titolo del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante ».

Metto ai voti, nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche testè approvate.

(E approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Baldelli ed altri: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (2613) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Baldelli, Codignola, Leone Raffaele, Reale Oronzo e Orlandi: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il termine del 31 marzo 1963 fissato dal terzo comma dell'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è prorogato al 15 luglio 1963.

D O N A T I , *relatore*. Come ricorderete, la legge 24 luglio 1962, n. 1073, istitutiva della Commissione d'indagine sullo stato della pubblica istruzione, aveva fissato come termine dei lavori della Commissione stessa la data del 31 marzo 1963. Una serie di motivi, purtroppo, hanno reso difficile la conclusione dei lavori entro questa data.

Innanzitutto, vi è stato un involontario ritardo nell'inizio di attività della Commissione, perchè, sebbene la legge sia entrata

in vigore il 31 agosto del 1962, l'insediamento della Commissione è avvenuto di fatto l'8 ottobre; in secondo luogo, il ritmo dei lavori parlamentari nell'ultimo periodo ha impedito una presenza assidua e continua dei parlamentari alla Commissione d'indagine; in terzo luogo, lo scioglimento anticipato delle Camere pone, evidentemente, i parlamentari e gli esperti in una difficile situazione, obbligandoli a svolgere una certa attività nei collegi elettorali, che non si concilia facilmente con la loro costante presenza in Roma. D'altra parte, bisogna considerare che il lavoro della Commissione d'indagine che è stato svolto con intensità, si è ampliato man mano che sono stati affrontati i vari problemi, per cui, se il tempo stabilito era già di per sè ristrettissimo, direi che questi nuovi fattori hanno determinato la pratica impossibilità di giungere a una conclusione entro il 31 marzo.

Da questo stato di cose è emersa la necessità del presente disegno di legge con il quale si propone di prorogare il termine al 15 luglio 1963. Io ritengo che questo prolungamento non ostacoli il programma previsto a suo tempo dalla legge istitutiva e consenta il rispetto degli altri termini che sono collegati al lavoro della Commissione d'indagine, dato che, secondo le previsioni, il Ministro dovrà fare al nuovo Parlamento la sua relazione entro il 31 dicembre 1963.

Per queste ragioni raccomando caldamente alla Commissione di volere accogliere la presente proposta di legge.

D O N I N I . Sono un po' sorpreso del fatto che il collega Donati abbia inghiottito con tanta facilità questo boccone amaro. Per quello che concerne la mia parte, ribadisco qui la più netta opposizione alla proroga del termine per i lavori della Commissione d'indagine, così come hanno fatto i miei colleghi di Gruppo alla Camera, per tutta una serie di motivi che mi permetto di segnalare.

Il primo motivo che, sebbene di carattere formale, ha un certo valore, è il seguente: si prorogano i termini dei lavori della Commissione d'indagine pur sapendo che alcuni membri probabilmente non saranno più parlamentari all'inizio della nuova legislatura,

nè saranno facilmente sostituibili nella Commissione d'indagine, perchè non si tratta di una nomina soltanto formale, ma basata su certe competenze ed esperienze nel campo della scuola. Questa è una situazione la quale, nel momento in cui verrà a scadere il termine del 15 luglio, renderà inevitabile la richiesta di una seconda proroga, perchè è chiaro che coloro i quali dovranno sostituire i membri uscenti avranno ben diritto di pretendere di essere messi al corrente del lavoro svolto, anche se non potranno, evidentemente, far altro che firmare le conclusioni di ciò che è stato preparato dagli altri.

Un altro motivo cui devo fare riferimento è quello che riguarda una parte dei lavori della Commissione d'indagine concernente alcune misure urgenti nel campo universitario, per le quali il Ministro ha preso fin dall'anno scorso l'impegno di portare in Parlamento i relativi disegni di legge, e cioè: riforma dei Consigli di amministrazione, professori aggregati, pieno impiego, aumento delle cattedre di ruolo. L'onorevole Ministro ha ribadito anche qui, l'altro giorno, che è disposto a presentare subito questi disegni di legge, in maniera che possano entrare in vigore dal 1° novembre di quest'anno, a condizione però che la Commissione d'indagine esprima in proposito il suo parere.

Ora, se proroghiamo il termine dei lavori della Commissione d'indagine al 15 luglio, cosa che lascia prevedere una ulteriore proroga richiesta sulla base dello stato di necessità, contribuiamo ad affossare le speranze dell'Università almeno per un altro anno accademico, con la conseguenza di una nuova serie di disturbi e di agitazioni che, anche quando sono indispensabili, rendono difficile il funzionamento della nostra attività didattica e scientifica.

Un'ultima ragione di opposizione è la seguente. Io ho partecipato ai lavori della Commissione d'indagine, purtroppo non quanto avrei dovuto e voluto; ma posso confermare due cose: i parlamentari non hanno potuto dare un maggiore contributo ai lavori della Commissione d'indagine per il fatto che la Commissione, a partire dal 1° novembre, è stata convocata sempre nei giorni in cui il lavoro parlamentare era più intenso,

come il mercoledì o il giovedì, e questo ci ha messo nell'impossibilità molte volte di presenziare alle riunioni. Da questo momento, invece, almeno per un mese — perchè la campagna elettorale non s'inizierà prima del 15 marzo — ci troveremo nella possibilità di partecipare anche giornalmente ai lavori della Commissione d'indagine e di rispettare, quindi, i termini previsti dalla legge istitutiva, e cioè il 31 marzo. Il lavoro di preparazione del materiale è già molto avanzato. Per la fine del mese potremmo presentare al Ministro le relazioni sulla base delle quali egli dovrà trarre le sue conclusioni, per quello che riguarda l'Università e la scuola media, materna ed elementare, in modo che almeno per quel che riguarda l'Università per l'inizio della prossima legislatura i disegni di legge possano essere discussi e approvati.

Per tutti questi motivi ritengo che dovremmo lasciare immutato quanto previsto dalla legge istitutiva e far sì che, con la nostra partecipazione assidua e continua, la Commissione d'indagine possa espletare i suoi lavori entro i termini fissati dalla legge.

C A L E F F I . Alcune delle osservazioni fatte dal collega Donini sono esatte, altre invece sono da respingere.

Il senatore Donini, fin da quando è stata nominata la Commissione d'indagine, ha riconosciuto che il tempo ad essa assegnato era molto ristretto. In sei mesi era pressochè impossibile condurre a termine un lavoro serio di ricerca e d'indagine e questo si era previsto già all'inizio, quando abbiamo cominciato a chiedere dati e materiali ai vari servizi non attrezzati, ai vari enti e alle numerose persone che sono state convocate a Roma. Molto tempo, quindi, è stato perduto anche per questo; poi c'è stata la particolare intensità di lavoro dell'ultimo anno di legislatura che ha impedito ai parlamentari di essere sempre presenti ai lavori della Commissione d'indagine, e ora, evidentemente, l'anticipazione delle elezioni ha creato un altro ostacolo.

Diceva il senatore Donini che d'ora in avanti potremo essere molto più assidui; dimentica però che mentre egli risiede a Roma, molti di noi abitano in altre città; quindi,

mi pare che sia poco concreta la proposta di una continua presenza dei parlamentari. Circa l'eventuale sostituzione dei parlamentari che non saranno rieletti, è chiaro che, se alcuni di noi rimarranno esclusi dal Parlamento, nulla vieta ai Presidenti delle Camere di sostituirli con dei nuovi membri i quali, anche se dovranno informarsi, troveranno però tutto un enorme lavoro già espletato e non avranno che da esaminare gli elaborati e accettarne, eventualmente, le conclusioni collaborando alla stesura della relazione definitiva. Circa le misure urgenti in campo universitario, anche qui nulla vieta che la Commissione consegni al Ministro le conclusioni sui provvedimenti più urgenti da varare per l'Università; del resto, è stato già fatto, perchè la Commissione ha presentato al Ministro, proprio dietro sua richiesta, questi elaborati, quindi non vedo quale difficoltà ci potrebbe essere.

È chiaro che con la chiusura delle Camere saremo sguinzagliati per l'Italia dai nostri partiti per la propaganda elettorale e questo male si concilia con la necessità di una nostra continua presenza in questa città. Ci siamo impegnati per essere tutti qui una volta alla settimana; i gruppi continueranno a lavorare e, al più presto, porteranno le loro conclusioni entro la metà di marzo, quindi mi pare logico concludere che la proroga sia assolutamente necessaria. Se potremo presentare prima del 15 luglio la relazione definitiva, lo faremo, ma certamente è meglio prendere un certo margine di tempo per non essere costretti, scadendo il nuovo termine, a chiedere una seconda proroga.

**B A R B A R O**. Apprezzo le osservazioni fatte dal senatore Donini, ma non posso non

riconoscere che qui si tratta di svolgere una indagine seria e non affrettata.

Ieri stesso, in sede di Commissione d'indagine, è stato citato l'esempio di una inchiesta simile fatta in Inghilterra, per la quale sono occorsi due o tre anni di tempo. Mi pare, quindi, che se noi qui, invece di sei mesi ne chiediamo nove, non caschi il mondo!

La necessità della proroga, d'altra parte, non è stata determinata dalla nostra negligenza, ma da un fatto di forza maggiore, quale lo scioglimento anticipato delle Camere, e di fronte a questo motivo validissimo, io penso che dobbiamo accettare il presente disegno di legge e continuare, per quanto è possibile, i nostri lavori per arrivare ad una conclusione che sia degna dell'importanza dell'indagine che ci è stata affidata.

**M O N E T I**. Mi associo a quanto è stato detto dal senatore Caleffi.

**B A D A L O N I**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo aderisce alle considerazioni fatte dai senatori Donati, Caleffi e Barbaro, alle quali si è associato il senatore Moneti.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,15.*

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari